

Prorogata la Cigs per cessazione dell'attività

Circolare Inps

Per gestire gli esuberi
di personale
stanziati 50 milioni

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Con la circolare 4/2024, diffusa ieri, l'Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori l'ormai consueto e utile vademecum contenente un riepilogo generale delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie operanti nell'anno appena iniziato. Il documento, che richiama in particolare le disposizioni contenute nella legge 213/2023 (Bilancio 2024), contiene molte misure. Ci soffermeremo sulle più significative.

Partiamo da quella riguardante i congedi parentali in quanto tema che, afferendo al sostegno in favore delle famiglie, suscita notevole interesse. Attraverso una modifica all'articolo 34 del Dlgs 151/2001, la legge di bilancio 2024 ha previsto per i genitori che beneficiano del congedo parentale il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, la percentuale dell'in-

dennità è maggiorata e si attesta all'80% della retribuzione.



**Congedi parentali:
due mesi
(non più uno)
con indennità
all'80%**

Come confermato anche dall'Inps, il nuovo sostegno si aggiunge alla disposizione già vigente che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino. È importante evidenziare che la nuova misura introdotta dalla legge 213/23 trova applicazione soltanto per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023. Riguardo alle modalità per conguagliare l'indennità in questione, l'Istituto rimanda a ulteriori comunicazioni.

La circolare si sofferma anche su molti altri interventi e, in modo particolare, sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la cui ultrattività per l'anno in corso è stata disposta dalla legge di bilancio 2024. Tra le numerose fattispecie, ricordiamo la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) prevista in caso di cessazione di attività. Anche nell'anno in corso potranno accedere alla Cigs le aziende che hanno cessato o stanno cessando l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, e a tal fine sono stati stanziati altri 50 milioni. La cassa può essere richiesta, per 12 mesi al massimo, in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa di riferimento.

L'Inps ricorda anche l'operatività della Cigs concessa a seguito di accordi di transizione occupa-

zionale, che è una norma prevista in modo strutturale. Ricordiamo che il sostegno supporta le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale. L'intervento, che riguarda i datori di lavoro con forza occupazionale media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente, può essere riconosciuto al massimo per 12 mesi, per le medesime causali originarie e va in deroga ai limiti di durata previsti dal Dlgs 148/15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA